



**XIX Legislatura
Camera dei deputati**

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

Documento di osservazioni e proposte

**Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200,
recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

(AC 2753)

19 gennaio 2026

Illustri Presidenti, onorevoli deputati,

Confartigianato, CNA e Casartigiani ringraziano le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio per l'invito in audizione sul decreto-legge 200/25.

Premessa

Il c.d. decreto Milleproroghe (o anche decreto proroga termini) costituisce uno strumento di indubbia utilità, poiché in grado di raccordare con maggiore efficienza i disallineamenti dovuti a un ordinamento particolarmente complesso dal punto di vista normativo.

In tal senso, le scriventi Confederazioni hanno elaborato alcune proposte emendative utili a rispondere alle esigenze di artigiani e piccole imprese.

Proroga dell'obbligo di polizza catastrofale per tutte le piccole e microimprese

Nell'alveo delle micro e piccole imprese, l'articolo 16, comma 2 del decreto-legge in esame reca la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 del termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali esclusivamente a favore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle imprese turistico ricettive.

La previsione di una proroga circoscritta ad alcuni comparti produttivi postula, tuttavia, un irragionevole trattamento differenziato tra soggetti di diritto destinatari di identici obblighi nell'ambito della categorizzazione europea di piccole e micro imprese. Semmai, nel senso della non discriminazione tra pari posizioni di diritto, sarebbe assolutamente più congruente con la finalità perseguita dal legislatore (la tutela delle piccole e micro imprese) rimeditare l'ambito soggettivo di un intervento normativo volto a differire nel tempo il termine iniziale dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni di taluni beni strumentali all'esercizio d'impresa direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Trattandosi di una norma – quella dell'obbligo di sottoscrizione della polizza – che, a regime, assumerà efficacia durevole, continuando cioè a produrre effetti giuridici *de futuro*, risulta razionalmente accettabile definire, peraltro, un periodo di differimento dell'obbligo assicurativo più esteso, tale da coprire l'intero anno. Ne verrebbe l'attribuzione di un connotato di maggiore ragionevolezza alla disposizione di proroga, di modo da individuare – come il buon diritto positivo imporrebbe – la congruità degli strumenti impiegati rispetto al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla legge.

Sul piano del fatto, il quadro appena delineato assume carattere di maggiore criticità là dove si consideri che tuttora si registrano significativi ritardi nella definizione dello schema di contratto tipo e nella predisposizione, da parte dell'Ivass, del portale volto a consentire il confronto delle offerte delle diverse compagnie di assicurazione. Tali strumenti risultano utili principalmente per le micro e piccole imprese che,

proprio in ragione della dimensione contenuta e del minore potere contrattuale, risultano più esposte a costi elevati e a pratiche commerciali sleali.

Alla luce di tutto quanto appena affermato, si ritiene necessario disporre una proroga a favore di tutte le micro e piccole imprese, operanti in qualsiasi settore economico, e differire il relativo termine al 31 dicembre 2026. Ciò, tra le altre cose, al fine di consentire la predisposizione di uno schema di contratto tipo e l'attivazione del portale a cura dell'Ivass.

Proroga dell'obbligo di polizza catastrofale regime forfetario e impianti di modico valore

Si propone di differire il termine per la stipula dei contratti assicurativi per rischi catastrofali al 31 dicembre 2026 per le imprese individuali che hanno optato per il regime forfetario per la determinazione delle imposte sui redditi, non dotate di immobili o terreni per lo svolgimento dell'attività produttiva, nonché per tutte le imprese che, per l'esercizio della propria attività, utilizzano esclusivamente impianti e attrezzature industriali e commerciali di modico valore, individuati in beni di valore residuo inferiore a 20 mila euro.

La proroga interesserebbe circa 1,2 milioni imprese che attualmente utilizzano il regime forfetario e che pertanto hanno conseguito ricavi non superiori a 85.000 euro e sostenuto spese di lavoro dipendente o di collaborazione di ammontare inferiore a 20.000 euro. Tali imprese, caratterizzandosi per un volume di ricavi contenuto e il lavoro concentrato prevalentemente sull'opera dell'imprenditore, detengono di conseguenza beni strumentali diversi dagli immobili di valore molto basso e aderiscono a un regime fiscale introdotto dal legislatore proprio con l'obiettivo di consentire agli operatori di ridotte dimensioni di beneficiare di rilevanti semplificazioni ai fini contabili e nella modalità di determinazione del reddito.

A queste si aggiungerebbero le imprese che fondano l'attività in modo pressoché esclusivo sulla propria opera. Secondo le scriventi Confederazioni, le imprese che detengono immobilizzazioni materiali pari in media a 20.000 euro ammontano a circa 400.000 soggetti, facendo riferimento, per le imprese in contabilità semplificata, al valore delle immobilizzazioni materiali indicato nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nei registri IVA e, per le imprese in contabilità ordinaria, al valore dichiarato nel bilancio di esercizio; in entrambi i casi sempre al netto degli ammortamenti dedotti.

Per le categorie di soggetti sopra rappresentati le attrezzature sono composte da una molteplicità di beni eterogenei che singolarmente hanno un valore economico molto basso e per i quali è spesso estremamente difficile determinare esattamente la quantità detenuta dall'impresa. Pertanto, risulta molto complesso determinare sia il valore da assicurare al momento della stipula della polizza assicurativa sia il costo di rimpiazzo nel caso di verificarsi del danno.

Pertanto, con riferimento alle fattispecie testé illustrate, risulta ragionevole e proporzionato agli obiettivi perseguiti dal legislatore introdurre, ugualmente agli esercizi pubblici e alle imprese turistico ricettive, prorogare al 31 dicembre 2026 il termine per la sottoscrizione delle polizze assicurative da parte delle categorie di soggetti *ut supra* indicate. Ciò al fine di attendere la predisposizione dello schema di contratto

tipo e la costituzione, da parte dell'Ivass, del portale volto a consentire il confronto delle offerte delle diverse compagnie di assicurazione. Si consideri, infatti, la complessità nel determinare sia il valore da assicurare al momento della stipula della polizza assicurativa che il costo di rimpiazzo nel caso di verificarsi del danno. Analogamente, per un imprenditore le cui uniche attrezzature sono composte da beni di valore così frazionato la polizza assicurativa diventerebbe un ulteriore costo imposto dalla legge per proseguire l'attività, ma inadeguato ad apportare alcun beneficio laddove si verificasse una calamità naturale.

Proroga dell'obbligo di qualificazione per la manutenzione sui presidi antincendio

Le scriventi organizzazioni ritengono opportuno proporre una proroga di 12 mesi dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione per le persone che svolgono attività di **manutenzione sui presidi antincendio**.

Lo schema di qualificazione del decreto in questione è assai articolato e complesso, prevedendo, infatti, che tutte le persone che operano interventi di manutenzione ordinaria sui presidi antincendio siano necessariamente in possesso di un attestato, al 25 settembre 2026, conseguibile attraverso, alternativamente:

- un esame semplificato, orale e pratico per le persone con esperienza documentata di almeno tre anni sulla manutenzione, su ciascun presidio per cui ci si qualifica;
- un esame completo, con prova scritta, orale e pratica a seguito di frequenza di un corso della durata media di 40 ore, da seguirsi per ciascuno dei presidi su cui opera la persona; l'esame di qualificazione va effettuato su ciascun presidio per cui ci si qualifica.

Allo stato attuale, in particolare, non sono state ancora completate le "batterie" di test per lo svolgimento delle prove scritte. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sta inoltre formando il proprio personale interno, che parteciperà alle Commissioni d'esame: al momento sono tuttavia formate solo poche unità di personale, su tutto il territorio nazionale.

La qualificazione è poi basata sulla raccolta preliminare, da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di documenti personali, attestazioni, CV e ricevute di pagamento per l'iscrizione agli esami, in modalità esclusivamente digitale, su un apposito portale *web*; esso non risulta, allo stato, ancora attivo. Dal nostro osservatorio emerge che sono operative poche sedi d'esame per la certificazione, distribuite in modo non uniforme sul territorio nazionale, obbligando i candidati a sostenere spostamenti e costi significativi. Inoltre, la precarietà degli strumenti informatici potrebbe generare un collo di bottiglia difficilmente gestibile. Si precisa come la normativa in parola interessa, infine, oltre 15.000 imprese e lavoratori autonomi, per circa 20.000 persone ma, attualmente, larghe parti del Paese non risultano ancora "coperte" dai servizi degli enti di formazione privati, con la conseguenza che le persone che operano in tali aree geografiche non potranno seguire alcun corso, né tanto meno sostenere alcun esame, neanche in modalità semplificata, poiché il Corpo nazionale Vigili del Fuoco non ha alcuna propria sede/Comando da mettere a disposizione per lo svolgimento

della qualificazione, né è previsto che il Corpo eroghi “in proprio” alcun corso di formazione per i manutentori.

Introduzione dell'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio impiegato nel trasporto turistico di persone mediante autobus

Si propone di introdurre modifiche all'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23, che aveva già previsto aliquote agevolate sulle accise da gasolio per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023, dimostratesi efficaci nel contenimento dei costi e pienamente compatibili con l'assetto normativo vigente in materia di accise.

In considerazione di ciò, sarebbe opportuno prevedere per l'anno 2026 l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale agli autobus impiegati nel trasporto turistico di persone, intervenendo su una criticità strutturale che da tempo penalizza un comparto essenziale per lo sviluppo del turismo, per l'accessibilità dei territori e per la competitività del sistema economico nazionale.

Il trasporto turistico mediante autobus costituisce un'infrastruttura operativa fondamentale per l'accompagnamento dei flussi turistici, garantendo collegamenti organizzati, sicuri e sostenibili tra aeroporti, stazioni, città d'arte, poli museali, borghi storici, località montane e aree interne. È attraverso questi servizi che una parte rilevante dell'offerta turistica italiana diventa concretamente fruibile, soprattutto nei segmenti del turismo culturale, scolastico, religioso, congressuale e naturalistico.

Il ruolo del comparto assume un rilievo ancora maggiore in vista dei grandi eventi internazionali che interesseranno il Paese, a partire dalle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, che richiederanno un sistema di mobilità turistica efficiente, flessibile e capillare. Gli autobus turistici rappresenteranno uno strumento indispensabile per la gestione dei flussi di visitatori, atleti, delegazioni e operatori, nonché per la connessione tra territori diversi, spesso caratterizzati da complessità geografiche e infrastrutturali.

Accanto ai grandi eventi, il settore svolge una funzione insostituibile anche nel turismo scolastico, accompagnando ogni anno centinaia di migliaia di studenti italiani e stranieri nei percorsi di istruzione, formazione e scoperta del patrimonio culturale nazionale. Analogamente, il trasporto turistico è una componente essenziale dell'*incoming* estero, consentendo l'organizzazione di *tour* strutturati che valorizzano il territorio nel suo insieme e non soltanto le principali città, contribuendo alla destagionalizzazione dei flussi e alla diffusione della ricchezza turistica.

Nonostante tale centralità, le imprese del trasporto turistico mediante autobus operano in una condizione di crescente difficoltà economica. Il costo del carburante incide in modo determinante sui bilanci aziendali, in un contesto caratterizzato da margini ridotti, forte stagionalità dell'attività e aumento generalizzato dei costi di esercizio. L'assenza di un'agevolazione sull'accisa del gasolio determina una evidente penalizzazione

rispetto ad altri comparti del trasporto di persone e compromette la capacità delle imprese di mantenere livelli adeguati di servizio.

Questa situazione risulta particolarmente critica anche sotto il profilo della competitività internazionale. L'allargamento dell'ambito applicativo dell'Accordo Interbus e la progressiva liberalizzazione del trasporto internazionale di passeggeri su strada stanno ampliando lo spazio operativo dei vettori esteri, che spesso beneficiano di regimi fiscali e contributivi più favorevoli. In assenza di misure compensative, le imprese italiane rischiano di subire una concorrenza squilibrata proprio sul mercato domestico e nei servizi di *incoming*, con conseguenze negative in termini di occupazione, investimenti e qualità dell'offerta.

L'introduzione dell'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio per l'anno 2026 risponde quindi all'esigenza di ristabilire condizioni di equità e di sostenere la competitività del settore, senza introdurre nuovi oneri amministrativi.

La scelta di limitare l'agevolazione ai veicoli di categoria ambientale non inferiore a Euro VI rafforza inoltre il legame tra sostegno economico e obiettivi di sostenibilità, incentivando il rinnovo del parco mezzi e contribuendo a una mobilità turistica più moderna, efficiente e a minore impatto ambientale.

Inoltre, la misura proposta andrebbe a compensare l'effetto immediato e diretto sui costi di esercizio delle imprese, derivato dal nuovo meccanismo sulle accise introdotto dalla Legge n. 199/2025 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) che ha previsto l'aumento della tassazione sul gasolio e l'equivalente riduzione sulla benzina.

Si ritiene pertanto che l'introduzione della riduzione dell'accisa sul gasolio per gli autobus turistici rappresenti una misura necessaria e strategica, capace di accompagnare la crescita del turismo italiano, sostenere la qualità dell'esperienza dei visitatori, garantire la competitività delle imprese nazionali e valorizzare il ruolo del trasporto organizzato come elemento chiave dello sviluppo economico e territoriale del Paese.

Detrazione per spese relative alla sistemazione a verde

Si propone di reintrodurre, per il 2026, la detrazione del 36% del cosiddetto "Bonus verde", già spettante dal 2018 al 2024 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché copertura a verde e di giardini pensili. La detrazione viene ridotta al 30% per gli interventi su residenze diverse da quella principale, allineando la proposta emendativa all'attuale normativa prevista in materia di bonus edilizi.

La misura, di cui si chiede il ripristino, ha avuto negli anni un impatto positivo sulle imprese del settore e sugli aspetti estetici, oltre che di promozione della sostenibilità ambientale.

Come noto, gli spazi verdi (alberi e piante) nelle città possono contribuire in maniera significativa alla

riduzione dell'inquinamento atmosferico (polveri sottili e CO₂), con conseguente miglioramento della qualità dell'aria, e partecipare ad un'effettiva mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di temperatura e consumi energetici.

Proroga in materia di misuratori di liquidi per gli autoriparatori

Si propone di sospendere le sanzioni per le imprese del settore autoriparazione, relative all'obbligo di utilizzare gli strumenti per la misurazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22/2007, in ragione della peculiare fattispecie di attività esercitata dalle medesime imprese: non si tratta, infatti, di vendita di liquidi, ma di un'attività che utilizza i liquidi ai fini dell'espletamento degli interventi manutentivi/riparativi. La fornitura/impiego di prodotti/liquidi è quindi funzionale all'erogazione del servizio al cliente e *conditio sine qua non* per l'operatività degli autoriparatori. Si evidenzia, altresì, che le operazioni manutentive-riparative dei veicoli comportano particolari modalità di impiego dei liquidi (come, ad esempio, il sistema di pompaggio dell'olio per il cambio) che non consentono una rigida, prestabilita misurazione dei quantitativi di prodotto mediante strumenti calibrati, ma un utilizzo spesso forfetario, diversamente dalla vendita del singolo prodotto vincolato a parametri fissi. L'attuale obbligo di controllo e vigilanza degli strumenti di misura utilizzati dalle imprese di autoriparazione, per misurare l'olio e gli altri liquidi utilizzati per la riparazione e manutenzione di automobili, costituisce un grande onere burocratico e finanziario per le predette imprese. L'acquisto dei dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente provoca costi elevati, così come la loro verifica periodica. Per tale ragione, il settore autoriparazione non dovrebbe essere assoggettato al regime sanzionatorio previsto per il mero commercio dei liquidi di cui alla normativa sugli strumenti di misurazione.

Proroga contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici

Si propone di modificare l'articolo 46 comma 2, della Legge 206/23 (c.d. legge *made in Italy*) relativo alla concessione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici e volto a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi.

In attuazione del suddetto articolo è stato successivamente emanato il Decreto 11 giugno 2024 del Ministero delle imprese e del *made in Italy* recante modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici. I contributi erano destinati alle spese sostenute per la consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto finalizzate alla predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici.

In considerazione dell'apertura delle domande di registrazione Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i prodotti artigianali e industriali prevista a decorrere dal 1° dicembre 2025, la presente proposta prevede anche per l'anno 2026 il contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici.

Come noto, le IGP per i prodotti artigianali e industriali (c.d. “IG no food”) sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/2411 che ha introdotto in tutti gli Stati membri regole certe e omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali e industriali in tutta l’Unione Europea.

Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l'Unione Europea, estenderà ai prodotti artigianali e industriali la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.

Al fine di garantire la possibilità di partecipare e beneficiare di questa fondamentale tutela europea e permettere alle associazioni di produttori che non hanno ancora predisposto i disciplinari di coprire i costi di consulenza tecnica, appare essenziale riattivare tale contributo.

Proroga del termine di comunicazione della PEC degli amministratori

Si propone di intervenire in materia di domicilio digitale degli amministratori, posticipando il termine per l'adeguamento all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al 31 marzo 2026.

Per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria – attraverso modifiche all’art. 5, c. 1, del D.L. 179/2012 – il D.L. n. 159 del 2025 ha disposto che l’obbligo di indicare il domicilio digitale non gravi su tutti gli amministratori dell’impresa, come previsto finora, ma sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del Consiglio di amministrazione. A tal fine, per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si propone di prevedere che esse comunichino il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico. L’estensione temporale prevista fornisce ai soggetti obbligati un periodo congruo per ottemperare alle nuove disposizioni.

Inoltre, si propone di intervenire per sanare una lacuna normativa e garantire la piena coerenza del sistema. L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) per l'amministratore unico, l'amministratore delegato o il Presidente del Consiglio di amministrazione, introdotto per uniformare e semplificare le comunicazioni istituzionali con le imprese, infatti, non prevede espressamente la medesima esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria già stabilita per il domicilio digitale dell'impresa in forma societaria e per le imprese individuali.

Tale omissione genera incertezze e, di fatto, crea una disparità di trattamento a carico di soggetti obbligati all'adempimento.

Con la modifica proposta, si chiarisce in via definitiva che anche l'iscrizione del domicilio digitale dei predetti amministratori è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Questa disposizione rafforza l'obiettivo di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese e uniforma il regime giuridico-fiscale di tutti gli adempimenti relativi al domicilio digitale obbligatorio, incentivando la regolarizzazione.

Equiparazione del numero dei mandati delle giunte delle CCIAA agli altri organi

Si propone di intervenire in materia di Camere di commercio, in particolare sulla disciplina del rinnovo del mandato dei membri della Giunta delle Camere di Commercio, al fine di sanare una disomogeneità normativa e di garantire la stabilità degli organi dell'Ente camerale.

Il d.lgs. 219/2016, che ha riformato le Camere di commercio apportando numerose modifiche alla legge n. 580 del 1993, era intervenuto anche sulla riduzione del numero dei mandati ricopribili dagli organi delle Camere di commercio, prevedendo che potessero essere rieletti una volta sola anziché due.

Sono poi intervenute due modifiche che hanno ripristinato il numero dei mandati prevedendo due rielezioni: prima per i membri dei Consigli (nel 2017 con il D.L. 148) e, successivamente, per i Presidenti (art. 2, comma 4-*quinquies*, D.L. 183/2020), attraverso un intervento di proroga e ripristino nel contesto del Decreto Milleproroghe 2020.

Le modifiche intervenute solo sui consiglieri e sui presidenti hanno creato di fatto una incongruente anomalia nella disciplina degli organi delle Camere di commercio. L'attuale previsione, infatti, limita ingiustificatamente la rinnovabilità della Giunta, organo esecutivo, rispetto agli organi di indirizzo (Consiglio) e di rappresentanza (Presidente).

Per questo si chiede una modifica che possa riportare coerenza riallineando il numero dei mandati dei membri di Giunta a quello dei Presidenti e dei Consiglieri, prevedendone la rinnovabilità per due volte anziché per una sola volta.

La modifica normativa ha carattere di urgenza e di proroga implicita, in quanto estende il termine di durata massima dei mandati in corso, resolvendo le difficoltà operative e le problematiche di carattere territoriale evidenziate. Ciò garantisce la piena continuità amministrativa e la stabilità gestionale degli organi esecutivi, specie in un periodo ancora caratterizzato dal completamento delle procedure di riorganizzazione del sistema camerale.

Proroga al 30 giugno 2026 della cassa integrazione per il settore moda

Si propone di estendere al 30 giugno 2026 il periodo di copertura della cassa integrazione per i dipendenti del settore moda.

Per le sole imprese artigiane che beneficiano della copertura degli ammortizzatori sociali previsti per legge dal Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato (FSBA) – 11.500 imprese e 73.500 lavoratori –, i contatori di utilizzo registrano un forte incremento del ricorso allo strumento di sostegno al reddito e, in considerazione del perdurare delle difficoltà che tutti gli operatori prevedono, tale ricorso potrebbe accentuarsi fino a non consentire di preservare la costanza di rapporto di lavoro, già a partire dai primi mesi del 2026, rischiando di disperdere importanti professionalità costruite in anni di attività.

Durante l'anno 2025, si è verificato un incremento delle imprese artigiane che terminano i periodi di copertura di FSBA.

Considerato lo stato di profonda difficoltà in cui versa il settore, non risultano sufficienti le settimane di Cassa integrazione previste dall'articolo 2 del D.L. n. 160/2024, ragion per cui occorre estendere il periodo di copertura della cassa integrazione per scongiurare la perdita di posti di lavoro al 30 giugno 2026, a valere sulle risorse già stanziato dallo stesso decreto-legge.

Proroga dell'obbligo di pubblicazione della disponibilità del posto di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)

Si propone di intervenire sull'obbligo a carico dei datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi di pubblicare la disponibilità del posto di lavoro sul SIISL, posticipando il termine di decorrenza al 1° gennaio 2027.

L'inserimento all'interno del SIISL delle c.d. *vacancies* diventerà, infatti, uno strumento vincolante per l'accesso ai benefici, con la conseguenza di incidere profondamente sulle modalità e strategie di *recruiting* adottate dalle imprese, soprattutto dalle micro e piccole, che avranno quindi bisogno di un congruo lasso temporale per adeguarsi alla nuova modalità.

Inoltre, nell'ottica dell'attuazione della previsione – demandata a un decreto ministeriale – sarà necessario garantire la piena operatività all'interno del SIISL delle Associazioni di categoria che, in qualità di intermediari abilitati, assistono le imprese negli adempimenti legati alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.

Di conseguenza, è necessario un periodo di tempo congruo per la corretta implementazione del sistema, anche al fine di approfondirne gli aspetti tecnici ed evidenziarne le eventuali criticità.

Si rileva, infine, che l'obbligo di pubblicazione si innesterebbe in una fase in cui si sta ancora definendo il quadro dei nuovi incentivi alle assunzioni previsti dalla Legge di Bilancio 2026 contribuendo, quindi, a creare incertezze applicative ai fini del riconoscimento dei benefici stessi.

Proroga dell'obbligo di tenuta in modalità digitale dei Formuliari di Identificazione Rifiuti (FIR)

Dal 15 dicembre 2025 si sono aperte le iscrizioni per il terzo scaglione dei soggetti obbligati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI, ovvero i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi sotto i 10 dipendenti. Le iscrizioni si chiuderanno il 13 febbraio 2026, data che coincide anche con l'entrata in vigore della tenuta in modalità digitale del Formulario di identificazione del rifiuto (xFIR).

Tale sovrapposizione degli obblighi sopradescritti in un'unica data rappresenta un fattore di forte criticità in particolare per le microimprese. Queste ultime, al contrario delle imprese sopra i 10 dipendenti, che hanno

avuto da 6 a 12 mesi per prendere dimestichezza con l'obbligo della tenuta in modalità digitale di registri di carico e scarico rifiuti e per sperimentare le funzionalità digitali del formulario (xFIR), dovranno compiere una transizione digitale completa (registri e xFIR) in poche settimane e di fatto al momento di iscrizione al RENTRI.

Al fine di non far coincidere le riferite scadenze, si propone di mitigare l'impatto sulle microimprese concedendo loro maggiore tempo per l'adeguamento.

In particolare, **in via prioritaria** si propone di prorogare la sola entrata in vigore della tenuta in modalità digitale dei FIR dal 13 febbraio al 15 ottobre 2026, lasciando inalterate tutte le altre scadenze previste al 13 febbraio (chiusura iscrizioni imprese).

In subordine si propone una sospensione di qualche mese delle sanzioni previste per la sola mancata trasmissione dei dati contenuti nei FIR digitali al RENTRI per i rifiuti Pericolosi.

Quanto sopra al fine di consentire anche agli ultimi operatori obbligati ad iscriversi di prendere conoscenza del sistema di tracciabilità dei rifiuti, e per facilitare l'utilizzo delle innovazioni digitali.

Richiesta di proroga del termine per il completamento dei lavori di realizzazione degli impianti da inserire nelle Comunità Energetiche – Misura M2C2-I1.2 PNRR

La disciplina attuativa della Misura M2C2-I1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo", come definita dal Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, prevede che i lavori di realizzazione degli impianti ammessi al contributo siano completati entro il termine del 30 giugno 2026.

Tale termine, coerente con il quadro temporale complessivo del PNRR, risulta tuttavia di difficile applicazione alla luce delle tempistiche effettive dei procedimenti istruttori condotti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che incidono in modo significativo sull'avvio delle fasi realizzative degli interventi. In numerosi casi, il periodo intercorrente tra la presentazione delle istanze e la conclusione dell'istruttoria comporta una riduzione sostanziale del tempo residuo disponibile per la progettazione esecutiva, l'affidamento dei lavori e la realizzazione degli impianti.

Tale condizione rischia di compromettere la piena attuazione degli interventi finanziabili, pur in presenza di domande legittimamente presentate e di soggetti beneficiari che hanno operato nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. Ne derivano potenziali effetti penalizzanti non imputabili ai proponenti, bensì riconducibili a fattori procedurali esterni alla loro sfera di responsabilità.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario valutare una proroga del termine del 30 giugno 2026 per il completamento dei lavori di almeno dodici mesi, al fine di garantire la concreta realizzabilità degli interventi,

salvaguardare il principio del legittimo affidamento dei beneficiari e assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi della misura.

Una proroga di tale natura consentirebbe altresì di preservare l'efficacia complessiva dello strumento e di sostenere in modo coerente il processo di diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che rappresentano un elemento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione delineati dal PNRR.